



STATUTO DELL'ORGANISMO PER LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI

Art. 1 – DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA

1. L'"Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi" - in breve "OAM" (di seguito "Organismo") - è una Fondazione avente personalità giuridica di diritto privato, costituita ai sensi dell'art. 128-*undecies*, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito anche "TUB").
2. Assumono la qualità di Partecipanti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
3. L'Organismo ha sede in Roma, Via Galilei n. 3 e ha durata illimitata. Possono essere istituite sedi secondarie sul territorio nazionale.
4. L'Organismo è sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 128-*terdecies* TUB e della normativa vigente.
5. Il Comitato di gestione cura il mantenimento dell'iscrizione dell'Organismo nel registro delle persone giuridiche secondo le norme vigenti.

Art. 2 – SCOPO ISTITUZIONALE

1. Scopo principale dell'Organismo è provvedere alla tenuta e alla gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria previsto dall'art. 128-*quater* TUB e dei Mediatori creditizi previsto dall'art. 128-*sexies* TUB, nonché verificare il rispetto da parte dei predetti Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti anche con poteri sanzionatori.
2. L'Organismo esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge e può svolgere inoltre ogni altra attività strumentale o connessa che risulti necessaria o utile per il conseguimento dello scopo di cui al comma 1.
3. L'Organismo non ha fini di lucro.
4. È vietata la distribuzione ai Partecipanti di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organismo.



Art. 2 bis – ALTRI SCOPI

1. L'Organismo, inoltre, provvede alla tenuta e gestione di tutti gli altri Elenchi e Registri attribuiti dalla legge.
2. L'Organismo esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge e può svolgere ogni altra attività strumentale o connessa che risulti necessaria o utile per le attività di cui al comma 1.
3. Il Comitato di Gestione può convocare, unicamente per fini consultivi, le associazioni di categoria che rappresentano almeno il 10% dei soggetti, diversi da Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, iscritti in tutti gli altri Elenchi e Registri tenuti dall'Organismo previsti dalla legge, su questioni di carattere generale che riguardano in via diretta i predetti soggetti.

Art. 3 – PARTECIPANTI

1. Possono partecipare all'Organismo le associazioni o federazioni rappresentative a livello nazionale delle categorie di soggetti di seguito specificate operanti sul territorio italiano:
 - A. le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento (di seguito tali associazioni sono denominate "Partecipanti A");
 - B. Agenti in attività finanziaria, Mediatori creditizi (di seguito tali associazioni sono denominate "Partecipanti B").

Al fine di consentire l'assunzione della qualità di Partecipante, viene verificato il possesso di uno specifico e qualificato interesse da parte dell'aspirante Partecipante in conformità ai suoi scopi statuari.

2. Potranno acquisire o mantenere la qualità di Partecipante esclusivamente le associazioni o federazioni che posseggano i seguenti requisiti di rappresentatività:
 - a. le associazioni e federazioni di cui all'art. 3 comma 1 lettera A dovranno dimostrare - secondo le modalità previste dal regolamento interno - di rappresentare almeno 20 (venti) iscritti negli albi o Elenchi previsti per le rispettive categorie;
 - b. le associazioni e federazioni di cui all'art. 3 comma 1 lettera B dovranno dimostrare - secondo le modalità previste dal regolamento interno - di rappresentare almeno il 10% (dieci per cento) degli iscritti in uno dei due Elenchi tenuti dall'Organismo ovvero di rappresentare più soggetti iscritti in uno degli Elenchi tenuti dall'Organismo per i



quali operino complessivamente almeno 300 (trecento) dipendenti o collaboratori ai sensi dell'art. 128-*novies* TUB.

3. Il Comitato di gestione verifica annualmente, secondo le modalità definite dal regolamento interno, la permanenza dei requisiti di rappresentatività previsti dal comma precedente e riferisce al primo Consiglio dei Partecipanti utile gli esiti delle verifiche effettuate, proponendo al Consiglio dei Partecipanti l'esclusione dei Partecipanti che abbiano perduto i suddetti requisiti.

4. La richiesta di adesione all'Organismo è presentata dagli interessati secondo le modalità previste dal regolamento interno: la richiesta è accolta dal Comitato di gestione al ricorrere dei requisiti di rappresentatività previsti dai commi 1 e 2.

5. Al momento dell'adesione gli aspiranti Partecipanti sono tenuti a versare a titolo di contributo non ripetibile la somma di € 30.000,00 (trentamila/00), nonché a comunicare l'indirizzo postale e di posta elettronica certificata da utilizzarsi per l'invio di comunicazioni da parte dell'Organismo e dei suoi organi.

6. Il mutamento degli indirizzi forniti dal Partecipante deve essere comunicato all'Organismo a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale, reperibile sul portale telematico dell'Organismo. In mancanza di tale comunicazione, ogni avviso o comunicazione inviati dall'Organismo all'indirizzo originariamente indicato si intenderanno regolarmente ricevuti dal Partecipante.

7. Entro il 30 settembre di ogni anno il Comitato di gestione determina eventuali incrementi della quota di cui al comma 5 del presente articolo. Le nuove quote di adesione si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

8. Ai Partecipanti non possono essere richiesti contributi ulteriori rispetto a quelli versati al momento dell'adesione all'Organismo.

9. I Partecipanti si impegnano a osservare il presente Statuto e a collaborare per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Organismo.

10. La partecipazione all'Organismo è attestata dall'iscrizione in un apposito libro dei Partecipanti tenuto presso la sede dell'Organismo ed è comunque pubblicata nelle forme previste dal regolamento interno.

11. Il libro dei Partecipanti indica la categoria alla quale appartiene il Partecipante.

11-*bis*. Ciascun Partecipante deve comunicare tempestivamente ogni mutamento relativamente alla categoria di rappresentanza alla quale appartiene in via prevalente.



Il Comitato di gestione verifica tale adempimento e conseguentemente la corretta attribuzione di categoria nel libro dei Partecipanti di cui al punto precedente, modificandone, ove necessario, la relativa appartenenza.

12. La qualità di Partecipante si perde:

- a) per cessazione dell'attività del Partecipante;
- b) per provvedimento di esclusione;
- c) per recesso.

13. L'esclusione può essere disposta per gravi inadempimenti del Partecipante agli obblighi statutari ovvero qualora il Partecipante abbia posto in essere comportamenti incompatibili con le finalità dell'Organismo quali risultano dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi statutari.

14. L'esclusione è altresì disposta in caso di perdita dei requisiti richiesti dal presente articolo e dalle altre norme dello Statuto.

15. L'esclusione è pronunciata dal Consiglio dei Partecipanti, su proposta del Comitato di gestione, con delibera motivata e comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata A/R o con posta elettronica certificata.

16. Il recesso dall'Organismo può essere effettuato con preavviso di 60 (sessanta) giorni mediante comunicazione da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.

17. L'uscita dall'Organismo per qualunque motivo non dà alcun diritto al rimborso dei contributi versati né sul patrimonio dell'Organismo.

18. I Partecipanti nonché i soggetti iscritti negli Elenchi e Registri possono utilizzare la denominazione dell'Organismo esclusivamente per comunicare la propria qualità di Partecipante o iscritto.

Art. 4 - ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO

1. L'Organismo provvede all'iscrizione negli Elenchi di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, e 128-*sexies*, comma 2 TUB, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione.

2. L'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti previsti dall'art. 20, commi 1, 1-*bis* e *ter* del Decreto (D.Lgs. n. 141/2010), e svolge le altre funzioni previste dalla legge secondo le modalità eventualmente definite dallo Statuto, dal regolamento interno e dalle altre disposizioni aventi rilevanza esterna.



2-bis. L'Organismo può, nell'ambito delle materie attinenti alle proprie attività istituzionali, conferire borse di studio e contributi economici finalizzati a finanziare e promuovere corsi di alta formazione, la didattica, la ricerca e l'apprendimento.

3. Il regolamento interno e le altre disposizioni aventi rilevanza esterna sono approvate e aggiornate dal Comitato di gestione.

4. Lo Statuto può essere modificato con delibera del Consiglio dei Partecipanti da adottarsi su proposta del Comitato di gestione, con le modalità di cui all'art. 6 comma 11.

5. Le modifiche dello Statuto e del regolamento interno devono in ogni caso essere approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia.

6. L'Organismo può istituire sezioni territoriali, tenendo in considerazione il numero e la distribuzione geografica degli iscritti al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza dell'azione dell'Organismo medesimo.

Art. 5 – ORGANI

1. Sono organi dell'Organismo:

- a) il Consiglio dei Partecipanti;
- b) il Comitato di gestione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore generale;
- e) il Collegio sindacale.

Art. 6 – CONSIGLIO DEI PARTECIPANTI

1. Il Consiglio dei Partecipanti, composto dai Partecipanti A e B, viene convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Comitato di gestione più anziano per carica o in subordine per età.

2. La convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata con preavviso di almeno sette giorni.

3. Al Consiglio dei Partecipanti votano i Partecipanti A e B.

4. Il Consiglio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata dal Consiglio stesso.

5. I Partecipanti possono intervenire al Consiglio anche per delega, a mezzo di un solo rappresentante.



6. Il Presidente del Consiglio dei Partecipanti verifica la regolarità delle deleghe eventualmente attribuite dai Partecipanti per la partecipazione alla seduta e nomina un Segretario tra i presenti.

7. Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza o in audioconferenza: in tal caso deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare al dibattito. Le riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente.

8. Sono comunque valide le sedute del Consiglio dei Partecipanti cui, pur in assenza della convocazione, partecipino tutti i componenti del Comitato di gestione e del Collegio sindacale e tutti i Partecipanti.

9. Salva diversa previsione dello Statuto, le deliberazioni del Consiglio dei Partecipanti in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti dei Partecipanti A e B e con la presenza di almeno la metà di tutti i Partecipanti A e B.

10. Salva diversa previsione dello Statuto, in seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza dei voti dei dei Partecipanti A e B, qualunque sia il numero degli intervenuti.

11. Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello Statuto devono essere adottate dai Partecipanti A e B con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) di Partecipanti A e B intervenuti, ad eccezione delle modifiche apportate in ottemperanza a variazioni normative nazionali o comunitarie, per le quali si applica il criterio di voto di cui ai precedenti commi 9 e 10.

12. I Partecipanti A e B intervenuti hanno diritto a un numero di voti determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50% (cinquanta per cento) dei voti spetta ai Partecipanti A.

A ciascuno dei soggetti previsti dalla presente lettera spetta un eguale numero di voti;

b) il 50% (cinquanta per cento) dei voti spetta ai Partecipanti B.

A ciascuno dei soggetti previsti dalla presente lettera spetta un eguale numero di voti.

b.1 spetta complessivamente il 25% (venticinque per cento) dei voti nel Consiglio dei Partecipanti ai Partecipanti che dimostrino di rappresentare tanti iscritti negli Elenchi che, in proprio o cumulativamente con i loro dipendenti o collaboratori



preposti ai rapporti con il pubblico, ammontino ad almeno 500 soggetti. A ciascuno dei Partecipanti previsti dal presente punto spetta un eguale numero di voti;
b.2 a tutti gli altri Partecipanti B spetta il restante 25% dei voti nel Consiglio. A ciascuno degli Partecipanti previsti dal presente punto spetta un eguale numero di voti.

In deroga a quanto previsto dalla presente clausola, a ciascuno dei Partecipanti B, spetta un eguale numero di voti nei seguenti casi:

- quando non siano presenti al Consiglio Partecipanti appartenenti alla categoria prevista dal punto b.1;
- quando non siano presenti al Consiglio Partecipanti appartenenti alla categoria prevista dal punto b.2;
- quando i Partecipanti appartenenti alla categoria b.1 siano presenti in numero superiore a quelli appartenenti alla categoria b.2.

13. Il Consiglio dei Partecipanti si riunisce almeno una volta l'anno per gli adempimenti statutari e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta congiuntamente da almeno la metà dei Partecipanti.

14. I Partecipanti A e B:

- a) approvano il bilancio di esercizio redatto secondo quanto previsto dagli articoli 2423 del Codice civile e seguenti;
- b) approvano, su proposta del Comitato di gestione, le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre al Ministro dell'Economia e delle Finanze per la successiva approvazione;
- c) deliberano in ordine all'esclusione dei Partecipanti dall'Organismo su proposta del Comitato di gestione o di almeno un terzo dei Partecipanti;
- d) esercitano le altre funzioni previste dallo Statuto.

Art. 7 - NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Presidente e i componenti del Comitato di gestione sono eletti dai Partecipanti A e B con le modalità previste dal presente articolo.

2. L'elezione del Presidente e dei componenti del Comitato di gestione avviene a seguito della presentazione di liste di candidati di cui sono pubblicati i rispettivi *curriculum vitae* sul portale telematico dell'Organismo.



3. Gli aspiranti candidati alla carica di Presidente sono designati in una lista di tre candidati (denominata “LISTA PRESIDENTE”) la cui presentazione compete ai Partecipanti A che la approvano a maggioranza dei voti dei Partecipanti A intervenuti nel corso di apposito Consiglio ristretto convocato dal Presidente almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Comitato di gestione.
4. Il nuovo Presidente viene designato, fra i candidati indicati nella LISTA PRESIDENTE, dai soli Partecipanti B, mediante elezione a maggioranza dei voti dei Partecipanti B intervenuti.
5. Gli aspiranti candidati alla carica di componente del Comitato di gestione, ulteriori rispetto al Presidente eletto nelle forme previste dai commi 3 e 4, sono designati in due liste da redigersi con le modalità di seguito indicate:
 - a. i Partecipanti A presentano una lista di candidati (denominata “LISTA COMITATO 1”) composta da almeno otto nominativi. La lista viene approvata a maggioranza dei voti dei Partecipanti A intervenuti nel corso di apposito Consiglio ristretto a cui partecipano i soli Partecipanti A, convocato dal Presidente almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Comitato di gestione;
 - b. i Partecipanti B presentano una lista di candidati (denominata “LISTA COMITATO 2”) composta da almeno otto nominativi. La lista viene approvata a maggioranza dei voti dei Partecipanti B intervenuti nel corso di apposito Consiglio ristretto a cui partecipano i soli Partecipanti B, convocato dal Presidente almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Comitato di gestione.
6. L’Organismo, entro sette giorni dalla presentazione delle liste di cui al comma 5, invita i soggetti iscritti nell’elenco degli Agenti in attività finanziaria e nell’elenco dei Mediatori creditizi a esprimere entro i successivi dieci giorni una preferenza a favore di uno dei candidati inseriti nelle liste medesime per ridurre il numero dei candidati a sei. Le persone fisiche hanno a disposizione un voto, le persone giuridiche hanno a disposizione cinque voti, a cui si aggiungono ulteriori cinque voti per ogni cento collaboratori o dipendenti comunicati di cui si avvalgono.
7. L’espressione di preferenza da parte degli iscritti avviene con mezzi informatici nel rispetto delle modalità previste da apposito regolamento approvato dal Comitato di gestione.
8. Il Presidente comunica tempestivamente ai Partecipanti l’esito della consultazione effettuata nelle forme previste dai commi 6 e 7 e convoca i Partecipanti A e B in sessioni dedicate del Consiglio per gli adempimenti di cui al comma successivo.

9. Nel corso delle sedute dei Consigli di cui al comma 8:

a. i Partecipanti A eleggono non più di due componenti del Comitato di gestione designandoli a maggioranza dei voti degli intervenuti tra i sei candidati della LISTA COMITATO 2 ottenuta all'esito della consultazione prevista dai commi 6 e 7; ciascun Partecipante A può esprimere fino a due preferenze.

b. i Partecipanti B eleggono a loro volta non più di due componenti del Comitato di gestione designandoli a maggioranza dei voti degli intervenuti tra i sei candidati della LISTA COMITATO 1 ottenuta all'esito della consultazione prevista dai commi 6 e 7; ciascun Partecipante B può esprimere fino a due preferenze.

10. I candidati inseriti nella LISTA COMITATO 1 e nella LISTA COMITATO 2 devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 8.

11. I candidati inseriti nella LISTA PRESIDENTE, scelti tra persone di notoria indipendenza e che abbiano rivestito incarichi istituzionali di significativa responsabilità e rilievo in pubbliche amministrazioni o in organismi di controllo e vigilanza di rilevanza nazionale o, ancora, in autorità amministrative indipendenti nazionali ed europee, devono possedere, oltre ai requisiti previsti dall'art. 8, i seguenti requisiti speciali di indipendenza:

a. non aver svolto, nei ventiquattro mesi anteriori alla candidatura, attività di consulenza e/o lavoro autonomo o dipendente a favore di soggetti iscritti negli Elenchi o Registri tenuti dall'Organismo né di alcuno dei Partecipanti A e B;

b. non aver ricoperto, nei ventiquattro mesi anteriori alla nomina, incarichi, anche non remunerati, di amministrazione o di controllo presso soggetti iscritti negli Elenchi o Registri tenuti dall'Organismo né presso alcuno dei Partecipanti A e B;

c. aver preventivamente assunto il formale obbligo di:

i. non svolgere, nei dodici mesi successivi alla scadenza dell'eventuale carica di Presidente, attività di consulenza e/o lavoro autonomo o dipendente a favore di soggetti iscritti negli Elenchi o Registri tenuti dall'Organismo né di alcuno dei Partecipanti A e B;

ii. non assumere, nei dodici mesi successivi alla scadenza dell'eventuale carica di Presidente, incarichi, anche non remunerati, di amministrazione o di controllo presso soggetti iscritti negli Elenchi o Registri tenuti dall'Organismo né presso alcuno dei Partecipanti A e B.

12. I componenti del Comitato di gestione, incluso il Presidente, restano in carica tre anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati.

Art. 8 - REQUISITI DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE

1. I componenti del Comitato di gestione devono essere scelti tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio.

2. In particolare ai fini della valutazione dei requisiti di competenza in materia bancaria e finanziaria rilevano gli incarichi ricoperti, le eventuali docenze in discipline giuridiche, economiche e finanziarie e le pubblicazioni nelle relative materie.

3. Per quanto attiene al requisito dell'indipendenza, all'atto della nomina i componenti devono dismettere incarichi o rapporti, anche soltanto di natura patrimoniale:

- con le associazioni di categoria di Agenti in attività finanziaria Mediatori creditizi, banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento nonché di altri soggetti iscritti in Elenchi e Registri tenuti dall'Organismo;
- con Agenti in attività finanziaria, Mediatori creditizi e altri soggetti iscritti negli Elenchi e Registri tenuti dall'Organismo;
- con banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, limitatamente alle attività che possano riguardare i rapporti con soggetti iscritti negli Elenchi e Registri tenuti dall'Organismo.

4. I componenti del Comitato di gestione, se iscritti negli Elenchi e Registri tenuti dall'Organismo, devono inoltre chiedere la cancellazione.

5. Non possono essere nominati coloro che abbiano rapporti di parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado e coniugio con chi ricopre ruoli direttivi o di controllo all'interno delle associazioni di categoria o di Agenti e Mediatori.

6. Non possono essere nominati coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

6-bis. Non possono essere altresì nominati coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal precedente comma 6, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 6, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

6-ter. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste nei commi 6 e *6-bis* è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

6-quater. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 6, lettera c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al comma *6-bis*, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

7. Al fine di valutare l'integrità dei componenti del Comitato di gestione possono rilevare, tenuto conto della specifica rilevanza e attinenza con le funzioni svolte, anche le sanzioni amministrative irrogate in materia bancaria e finanziaria, antiriciclaggio, trasparenza e usura.

8. Ogni componente del Comitato di gestione è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale perdita dei requisiti previsti dal presente articolo al Comitato di gestione.



Art. 9 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato di gestione è convocato dal Presidente o da almeno due dei suoi componenti ogni qualvolta il Presidente o i componenti ne ravvisino la necessità. È presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Comitato più anziano per carica o in subordine per età.
2. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica.
3. Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti alla riunione, salvo che il regolamento interno richieda per l'adozione di determinati atti la maggioranza dei componenti in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
4. Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza o in audioconferenza: in tal caso deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare al dibattito. Le riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente o il facente funzioni.
5. Alle riunioni del Comitato di gestione partecipa il Direttore generale che ha facoltà di formulare proposte ed esprimere pareri senza peraltro diritto di voto.
6. Il Comitato di gestione nomina un Segretario fra i presenti.
7. Le deliberazioni del Comitato di gestione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 - POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato di gestione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e di adottare tutti i provvedimenti idonei ad attuare nel modo migliore gli scopi dell'Organismo.
2. In particolare il Comitato di gestione:
 - a) propone al Consiglio dei Partecipanti le modifiche allo Statuto;
 - b) approva su proposta del Direttore generale il regolamento interno e le altre disposizioni aventi rilevanza esterna ed eventuali loro modifiche;
 - c) determina i contributi e le altre somme dovute a carico dei soggetti indicati dall'art. 20, commi 1, 1-*bis* e *ter* del Decreto;
 - d) determina la quota di adesione a carico dei soggetti che chiedano di aderire all'Organismo in qualità di Partecipanti;

- e) delibera sul bilancio di esercizio redatto secondo quanto previsto dagli articoli 2423 del Codice civile e seguenti, che mette a disposizione dei Partecipanti almeno quindici giorni prima della data stabilita per il Consiglio dei Partecipanti che deve approvarlo, unitamente a una relazione sull'attività svolta;
- f) nomina il Direttore generale, ne determina i poteri e adotta ogni provvedimento inerente la sua carica;
- g) adotta i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e diniego di iscrizione negli Elenchi secondo quanto previsto dal regolamento interno e dalle relative disposizioni attuative;
- h) adotta i provvedimenti a carico degli iscritti negli Elenchi secondo quanto previsto dal regolamento interno e dalle relative disposizioni attuative;
- i) adotta i provvedimenti di verifica dei requisiti dei soggetti che richiedano di assumere la qualità di Partecipanti e delibera in merito a tali richieste;
- j) indice con cadenza almeno annuale l'esame previsto dall'art. 24 del Decreto e ne determina i contenuti;
- k) approva il programma annuale delle attività di controllo e il piano annuale delle verifiche ispettive proposto dal Direttore generale.

3. Le competenze di cui al comma precedente non possono essere delegate ad altri organi ad eccezione dell'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera g).

4. Non possono, altresì, essere delegate le ulteriori attività di competenza esclusiva del Comitato di gestione espressamente previste come tali dal regolamento interno.

5. Il Comitato di gestione può delegare, salvo quanto sopra previsto, il compimento di atti e attività di propria competenza al Presidente ovvero al Direttore generale.

6. In ogni caso il Comitato di gestione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; esso può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé decisioni rientranti nella delega.

Art. 11 - IL PRESIDENTE

1. Spetta al Presidente o, in sua assenza o impedimento temporaneo, al componente del Comitato di gestione più anziano per carica o in subordine per età, oltre agli altri poteri previsti dal presente Statuto e dal regolamento interno, la rappresentanza dell'Organismo



di fronte a terzi e in giudizio che può essere conferita a dirigenti o quadri dell'Organismo in via continuativa o a terzi per singole fattispecie.

2. Il Presidente del Comitato di Gestione è da intendersi anche Presidente dell'Organismo e Presidente del Consiglio dei Partecipanti, anche in composizione ristretta.

Art. 12 - NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, e da due sindaci supplenti eletti, salva diversa previsione legislativa, dal Consiglio dei Partecipanti secondo le previsioni di cui al comma 1-*bis* e 1-*ter*.

1-*bis*. Gli aspiranti candidati alla carica di Presidente del Collegio sindacale sono designati in una lista di tre candidati la cui presentazione compete ai Partecipanti B, che la approvano a maggioranza dei voti dei Partecipanti B intervenuti nel corso del Consiglio ristretto convocato dal Presidente del Comitato di gestione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Comitato di gestione. I *curriculum vitae* degli aspiranti candidati alla carica di Presidente del Collegio sindacale sono pubblicati sul portale telematico dell'Organismo.

L'Organismo, entro sette giorni dalla presentazione della lista, invita i soggetti iscritti nell'elenco degli Agenti in attività finanziaria e nell'elenco dei Mediatori creditizi ad esprimere entro i successivi dieci giorni una preferenza a favore di uno dei candidati inseriti nella lista, mediante mezzi informatici nel rispetto delle modalità previste da apposito regolamento approvato dal Comitato di gestione. Le persone fisiche hanno a disposizione un voto, le persone giuridiche hanno a disposizione cinque voti, a cui si aggiungono ulteriori cinque voti per ogni cento collaboratori o dipendenti comunicati di cui si avvalgono. All'esito della consultazione, il candidato che ha ricevuto il maggior numero di preferenze è eletto Presidente del Collegio sindacale.

1-*ter*. Gli aspiranti candidati alla carica di componente del Collegio sindacale, effettivi e supplenti, sono designati, in una lista di cinque candidati la cui presentazione compete ai Partecipanti A, che la approvano a maggioranza dei voti dei Partecipanti A intervenuti nel corso del Consiglio ristretto convocato dal Presidente almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Comitato di gestione. Gli aspiranti candidati alla carica di componente del Collegio sindacale, effettivi e supplenti, sono nominati dai Partecipanti B, mediante elezione a maggioranza dei voti degli intervenuti. I *curriculum vitae* degli aspiranti

candidati alla carica di componente del Collegio sindacale sono pubblicati sul portale telematico dell'Organismo.

2. I componenti del Collegio sindacale devono essere eletti fra persone di adeguata professionalità che siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8, commi 6 e 6-*bis*, nonché dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 8, commi 3, 4 e 5 e all'art. 2399, comma 1, del Codice civile. Si applica l'art. 8, commi 6-*ter* e 6-*quater*.

3. I componenti del Collegio sindacale restano in carica tre anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati.

4. Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Il venir meno dei requisiti sopra indicati comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 13 - FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio sindacale è convocato dal Presidente del Collegio stesso ogni qualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità nonché su richiesta motivata di ciascuno degli altri membri, contenente l'indicazione degli argomenti di cui si chiede la discussione.

2. In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità, morte, o decadenza durante il triennio del Presidente del Collegio sindacale, questi è temporaneamente sostituito, come sindaco, dal sindaco supplente più anziano in ordine di età. La carica del Presidente del Collegio viene assunta da quello dei tre sindaci effettivi più anziano per carica o, in subordine, per età.

3. In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità, morte o decadenza durante il triennio di uno dei due membri effettivi, questi è temporaneamente sostituito dal membro supplente.

4. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio sindacale, si provvede all'integrazione del Collegio medesimo ai sensi dell'art. 12 comma 1 *ter*.

5. I vecchi e nuovi membri effettivi e supplenti scadono contemporaneamente con il decorso del triennio iniziale e sono prorogati di diritto fino alla nomina dei nuovi membri.

Art. 14 - COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile adottato dall'Organismo, nonché sul suo concreto funzionamento, ai sensi dell'art. 2403, comma 1, del Codice civile; a tal fine può richiedere



ai componenti del Comitato di gestione e al Direttore generale notizie sull'attività dell'Organismo e partecipa alle assemblee.

2. Il Collegio sindacale esercita, altresì, il controllo contabile sull'attività dell'Organismo.

3. Il Presidente del Collegio sindacale riferisce ogni semestre al Comitato di gestione sui risultati dell'attività di controllo svolta e segnala senza indugio le irregolarità e le violazioni riscontrate.

4. Il Collegio sindacale comunica senza indugio alla Banca d'Italia tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'Organismo.

Art. 14-bis - CONTROLLO CONTABILE

1. In deroga a quanto previsto al comma 2 dell'art. 14, il controllo contabile dell'Organismo può essere attribuito ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro. Il controllo contabile prevede i) la verifica, in corso di esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, ii) la verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano, così come indicate al precedente articolo 10, comma 2 lettera e).

Art. 15 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Comitato di gestione nomina un Direttore generale, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'art. 8, determinandone il trattamento giuridico/economico.

2. Il Direttore generale partecipa al Comitato di gestione con facoltà di formulare proposte di delibera ed esprimere pareri in ordine alle attività dell'Organismo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di gestione, coordina l'attività degli uffici, esercita le attribuzioni di capo del personale, predispone il progetto del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario della gestione da sottoporre tempestivamente al Collegio sindacale e al Comitato di gestione, gestisce la liquidità dell'Organismo, controlla gli impegni di spesa.

3. Esercita, compiendo i relativi atti, gli ulteriori poteri che gli siano stati delegati dal Comitato di gestione.

Art. 15-bis – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

1. Il Comitato di gestione e il Collegio sindacale accertano la sussistenza in capo ai rispettivi componenti dei requisiti di cui agli artt. 8 e 12. Il Comitato di gestione accerta i requisiti del Direttore generale di cui all'art. 15.
2. Il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal Comitato di gestione o dal Collegio sindacale entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Copia delle determinazioni assunte ai sensi dei commi 1 e 2 è trasmessa entro trenta giorni alla Banca d'Italia.
4. Al verificarsi delle cause di cui al comma 6-*quater* dell'art. 8, la sospensione è dichiarata dal Comitato di gestione o dal Collegio sindacale con le modalità indicate al comma 2.

Art. 16 – COMPENSI

1. Ai componenti del Comitato di gestione e del Collegio sindacale spetta un compenso determinato dai Partecipanti A e B, in modo da tener conto della continuità e della durata dell'impegno dedicato all'assolvimento dell'incarico e da assicurare, nel contempo, l'efficacia e l'efficienza della gestione e il contenimento dei costi.
2. Spetta altresì ai componenti del Comitato di gestione e del Collegio sindacale il rimborso delle spese sostenute e documentate secondo le previsioni del regolamento interno.

Art. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. I componenti del Comitato di gestione e del Collegio sindacale, il Direttore generale, il personale e gli eventuali collaboratori dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Il segreto non è opponibile alla Banca d'Italia.

Art. 18 – PATRIMONIO.

1. Il Patrimonio dell'Organismo è composto da:
 - I. Il Fondo di dotazione posto a garanzia del perseguimento dello scopo istituzionale dell'Organismo, ad esso affidato dalla legge e dall'articolo 2 dello Statuto nonché a



garanzia del perseguimento degli altri scopi, attribuiti dalla legge e dall'art. 2 *bis*, è costituito da:

- a) apporti versati al momento della costituzione dell'Organismo;
- b) quote versate all'atto dell'adesione dai Partecipanti fino al 31.12.2017;
- c) eccedenze attive risultanti dalla gestione corrente fino al 31.12.2017.

Il Fondo di dotazione è, quindi, costituito dal Patrimonio dell'Organismo risultante al 31.12.2017.

Il Fondo di dotazione è utilizzabile, previa approvazione unanime del Comitato, unicamente per far fronte a situazioni contingenti di carattere eccezionale e non ricorrenti. L'eventuale utilizzo del Fondo di dotazione impegna il Comitato di gestione a predisporre un piano di reintegro corrispondente.

- II. Altre Riserve, costituite dagli avanzi/disavanzi della gestione corrente, formatisi a decorrere dall'esercizio al 01.01.2018, utilizzabili per far fronte agli impegni della gestione corrente e ordinaria dell'Organismo.

Art. 19 – ENTRATE

1. Le entrate sono destinate ad assicurare lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge all'Organismo e sono costituite:

- a) dai contributi e le altre somme versate dai soggetti indicati dall'art. 20, commi 1, 1-*bis* e *ter*, del D.Lgs. n. 141/2010 o dovuti da altri soggetti ai sensi della legge;
- b) dalle somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo;
- c) da ogni altra entrata dovuta in base alle disposizioni normative vigenti.

Art. 20 - GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

1. La liquidità dell'Organismo deve essere depositata presso una banca o investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o assimilati.

2. I prelevamenti e i pagamenti possono essere effettuati dal Presidente con firma singola o da altri soggetti nell'ambito dei poteri e delle deleghe conferiti dal Comitato di gestione.

Art. 21 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.



2. Entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di chiusura, i Partecipanti A e B approvano il bilancio di esercizio, presentato dal Comitato di gestione, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e, ove nominata, dalla relazione della società di revisione.

Art. 22 – SCIoglimento

1. Gli organi di gestione e controllo dell'Organismo possono essere sciolti dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, nei casi previsti dalla legge.
2. Il Ministro decide con decreto le modalità di devoluzione del patrimonio.

Art. 23 - CLAUSOLA ARBITRALE

1. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra un Partecipante e l'Organismo, ovvero fra Partecipanti inerenti l'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto e delle delibere adottate dagli organi dell'Organismo saranno deferite a un Collegio di tre arbitri, che giudicherà inappellabilmente secondo diritto e in via irrituale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico, prorogabile una sola volta per 30 (trenta) giorni in caso di particolare complessità degli accertamenti istruttori da realizzare.
2. Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna parte e il terzo dai primi due arbitri designati.
3. Qualora entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di una delle parti all'altra, per lettera raccomandata A/R contenente l'oggetto della controversia, l'invito alla procedura arbitrale e la designazione del proprio arbitro, l'altra parte non procedesse con le stesse modalità alla designazione del proprio arbitro o qualora, entro 20 giorni dalla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non avessero scelto il terzo arbitro, su istanza di una qualsiasi delle parti interessate il Presidente del Tribunale di Roma procederà alla nomina dell'arbitro o degli arbitri mancanti.

Art. 24 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

A decorrere dalla data della costituzione della Fondazione gli organi di cui all'articolo 5, comma 1, sono costituiti dai medesimi componenti dei corrispondenti organi in carica al momento della sua trasformazione da Associazione in Fondazione, fino alla scadenza dei relativi mandati.



Si considerano Partecipanti le associazioni e federazioni aderenti all'Organismo alla data di approvazione del presente Statuto, che siano state convocate all'assemblea straordinaria di trasformazione in Fondazione.

Art. 25 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme di legge.

Art. 26 – NORMA CONCLUSIVA

Il riconoscimento della qualità di Partecipante, riferito esclusivamente ad Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, si fonda su espressi vincoli normativi previsti dal D.Lgs. n. 141/2010 e dal D.Lgs. n. 385/1993.

F.ti: ANTONIO CATRICALÀ

GUIDO BOLOGNESI Notaio